



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
 DI ROMA

riunita con l'intervento dei Signori:

- LIOTTA
- TERRINONI
- TOZZI
-
-
-
-

MARCELLO
 PAOLA
 GIANDOMENICO

SEZIONE 4

Presidente
 Relatore
 Giudice

SEZIONE
 N° 4
 REG.GENERALE
 N° 6555/09
 UDIENZA DEL

07/10/2010 ore 14:30

SENTENZA
 N° 356/04/10

PRONUNCIATA IL:
 07/10/2010

DEPOSITATA IN
 SEGRETERIA IL
 23/11/2010

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 6555/09 depositato il 21/10/2009
- avverso la sentenza n° 301/11/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 2

proposto dal ricorrente:

~~_____~~
~~_____~~

difeso da:

DOTT. FABIO MALCANGIO
 VIA LEONARDO DA VINCI N. 59/A 00145 ROMA RM

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 097 2006 01164543 42 IVA + IRAP 2002

Il Segretario

FATTO

In data 2/8/06 veniva notificata allo ~~Ufficio Commercialista Aristide Zilli~~ la cartella di pagamento in epigrafe, emessa ex art. 36 bis DPR 600/73 per omessi versamenti IRAP ed IVA, Mod.UNICO 2003 per l'anno di imposta 2002 e per Euro 3.497,99.

Avverso la cartella proponeva ricorso la parte lamentando in primo luogo la tardività della formazione del ruolo ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/73, quindi l'errata e falsa applicazione dell'art. 25 DPR 602/73 in relazione al 5° comma, art. 1 D.L. 106/2005 convertito nella L. 156/05 ed infine, nel merito, l'inesistenza della pretesa tributaria perchè l'attività svolta "*non ha avuto alcuna autonomia*" e dunque non può essere ricompresa tra quelle per cui è dovuta l'IRAP. Chiedeva pertanto l'annullamento della cartella.

L'ufficio difendeva la correttezza del proprio operato.

La CTP adita respingeva il ricorso con condanna alle spese del contribuente.

Avverso la sentenza propone rituale appello la parte, lamentandone il vizio di motivazione su punti decisivi; in particolare sulla natura perentoria del termine ex art. 36 bis DPR 600/73 e quindi sulla decadenza dell'azione da parte dell'Ufficio; lamenta inoltre, al riguardo, l'errata e falsa applicazione del comma 5° art.1 DL 106/05, convertito nella L.156/05, il quale, precisa l'appellante, non ha prorogato il termine per la formazione dei ruoli e per la loro consegna al Concessionario, ma solamente i tempi di notifica dei ruoli in possesso di quest'ultimo. Nel merito insiste sulla non debenza dell'Irap, posto che l'Ufficio "*ha il compito di dimostrare l'esistenza del presupposto in quanto obbligato a motivare le sue richieste*". Lamenta inoltre la mancata indicazione del responsabile del procedimento ed infine l'errata applicazione dell'art. 15 del D Lgs 546/92 per avere il Collegio liquidato le spese in misura superiore rispetto alla nota spese prodotta dall'Ufficio. Chiede pertanto la riforma dell'impugnata sentenza.

L'Ufficio, con proprie controdeduzioni lamenta la pretestuosità e l'infondatezza delle doglianze espresse dalla parte contribuente, insistendo sulla natura di termine ordinatorio del termine di cui all'art. 36 bis DPR 600/73; sulla debenza, nel merito, dell'imposta per avere la parte condonato le annualità in oggetto ex L.289/02; sulla inammissibilità del motivo nuovo della mancanza dell'indicazione, in cartella, del responsabile del procedimento e, con riguardo alla liquidazione delle spese operata dai primi giudici, osserva che il Collegio non deve necessariamente attenersi alla nota spese prodotta dall'Ufficio, potendo giungere ad una diversa quantificazione nei limiti della tariffa vigente. Chiede pertanto rigettarsi il proposto appello.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto dedotto, ritiene infondate le doglianze espresse dalla parte contribuente, ad eccezione dell'ultima che invece deve essere accolta. In



particolare sulla natura "ordinatoria" del termine previsto dall'art.36 bis DPR 600/73, non vi sono più dubbi da quando il Legislatore, con la L.449/97, all'art 28 ha precisato che non si tratta di un termine a pena di decadenza. Quanto alla debenza, nel merito, dell'imposta, al di là della mancanza di adeguate prove da parte del contribuente, ai sensi dell'art.9, c.9, "la definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la dichiarazione". L'orientamento è consolidato e, da ultimo, confermato dalla sentenza della S.C. n.21719/09. Gli altri motivi di doglianza, dedotti per la prima volta in questo grado di giudizio, sono inammissibili in quanto motivi nuovi ex art 57 D lgs.546/92.

Ciò posto si osserva invece che la censura di errata e falsa applicazione dell'art 15 del D lgs 546/92, formulata dalla parte contribuente con riguardo alla liquidazione di competenze in favore dell'Ufficio, superiori rispetto a quelle richieste con la nota spese, deve essere accolta ai sensi dell'art.112 cpc che dispone la necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Le spese del presente grado di giudizio si compensano tra le parti per la parziale soccombenza reciproca.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente l'appello e riduce la condanna alle spese di I° grado ad Euro

450,00, ~~compensa~~ nel resto l'impugnata sentenza e compensa le spese.

Così deciso in Roma il 7/10/2010

Il Relatore



Il Presidente

